



Comune di
Alto Malcantone

Ordinanza municipale

Concernente le disposizioni e l'ammontare della tassa sui cani

Del 02.02.2026

Il Municipio di Alto Malcantone, richiamati:

- la Legge cantonale sui cani (del 19 febbraio 2008) ed il relativo Regolamento (dell'11 febbraio 2009) nonché la modifica dell'art. 4 cpv. 2, 3, 4 della summenzionata Legge intervenuta il 29 gennaio 2014
- l'art. 192 della Legge Organica comunale (LOC)
- la Direttiva emanata dall'ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani (del 18 aprile 2014)
- e tutti gli altri disposti di legge applicabili,

Ordina

Ris. Mun. 2122 del 16.02.2026

CAPITOLO I

Custodia

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune di Alto Malcantone come pure stabilisce l'ammontare della tassa annuale a carico del proprietario del cane.

Art. 2

Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3

Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla banca dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Art. 4

Corsi

¹Ogni proprietario e detentore è obbligato a frequentare i corsi previsto conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.



Comune di
Alto Malcantone

Ris. Mun. 2122 del 16.02.2026

Pagina
2/6

Stradón da Brén 50
CH – 6937 Breno

tel.: +41(0)91-609 14 28
www.altomalcantone.ch
municipio@altomalcantone.ch

Art. 5

Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui all'art. 5 cpv. 1 della presente Ordinanza. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴I cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6

Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7

Cani pericolosi – definizioni e obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8

Fuga

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9

Diposizioni generali

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia, durante l'impegno nel loro specifico ramo di utilità.



Comune di
Alto Malcantone

Ris. Mun. 2122 del 16.02.2026

Art. 10

Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 11

Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

Art. 12

Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a suo carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 13

Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.



Comune di
Alto Malcantone

CAPITOLO II

Tasse

Art. 14

Scopo

La tassa sui cani viene prelevata a copertura dei costi causati dall'applicazione della Legge cantonale sui cani.

Art. 15

Assoggettamento

a) In generale

¹Tutti i proprietari di cani residenti nel Comune di Alto Malcantone sono assoggettati al pagamento di una tassa annuale per ogni cane detenuto e/o iscritto ai dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Nei seguenti casi eccezionali, l'assoggettamento nasce o decade a partire dall'anno successivo:

- a) detentori il cui cane ha un'età inferiore a 3 mesi al 1° gennaio;
- b) detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

b) Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno

²Con l'arrivo di nuovi detentori di cani nel Comune di Alto Malcantone (trasferimento di domicilio), gli stessi sono assoggettati alla tassa annuale.

Sono riservate le eccezioni dell'art. 15 cpv. 1 della presente Ordinanza.

È pure riservata la facoltà del detentore di chiedere l'esenzione della tassa annuale, a seguito del pagamento della stessa in un altro Comune del Canton Ticino.

c) Cambiamento di domicilio del proprietario

³In caso di cambiamento di domicilio in un altro Comune (partenza), la tassa annuale è dovuta una sola volta.

Il proprietario dovrà chiedere l'esonero al nuovo Comune di domicilio del Canton Ticino, presentando la relativa ricevuta di pagamento.

d) Cambiamento di proprietà del cane

⁴In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa annuale è dovuta una sola volta. Il precedente proprietario rimane tuttavia responsabile in solido del pagamento della tassa per l'anno di cambiamento di proprietà.

Nel caso il nuovo proprietario fosse domiciliato in altro Comune, il precedente proprietario ha la facoltà di richiedere l'esonero dal pagamento della tassa, a condizione che venga presentata la ricevuta di pagamento della stessa dal nuovo proprietario.

Art. 16

Ammontare della tassa e relativo riversamento

¹La tassa annuale sui cani è fissata a CHF 115.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza in Alto Malcantone.

²Non sono ammesse riduzioni di tassa pro tempore.

³Il Comune riversa al Cantone e al Fondo soccorso animali l'importo previsto dall'articolo 4 cpv. 3 della Legge cantonale sui cani.

Ris. Mun. 2122 del 16.02.2026



Comune di
Alto Malcantone

Ris. Mun. 2122 del 16.02.2026

Pagina
5/6

Stradón da Brén 50
CH – 6937 Breno

tel.: +41(0)91-609 14 28
www.altomalcantone.ch
municipio@altomalcantone.ch

Art. 17

Esoneri dalla tassa

¹I casi di esonero sono regolati dall'art. 15 della presente Ordinanza.

²Restano riservati altri casi di esonero previsti dalla Legislazione cantonale in materia.

Art.- 18

Fatturazione, scadenze

¹La fatturazione della tassa annuale sui cani avviene di regola alla fine del mese di febbraio di ogni anno e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.

²Altre fatturazioni, previste nei casi dell'art. 15 della presente Ordinanza, avvengono di regola entro un mese dalla mutazione.

³Eventuali contestazioni sugli importi possono essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione. Cresciuta in giudicato, tale decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 LEF.

Art. 19

Recupero tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina, il Municipio può procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza segnalando parallelamente il caso all'Ufficio del veterinario cantonale per quanto di sua competenza.

Art. 20

Rimborsi

Il proprietario che ha pagato la tassa annuale, può chiedere il rimborso della stessa al Municipio, solo se il suo cane è deceduto nei primi tre mesi dell'anno (gennaio-marzo).

CAPITOLO III Disposizioni finali

Art. 21

Delega e ritorsi

Il Municipio ha facoltà di delegare i compiti di esecuzione della presente Ordinanza ai servizi dell'amministrazione, tramite specifica Ordinanza municipale.

Art. 22

Contravvenzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.

Tipi di infrazioni

²Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati ANIS;
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;



Comune di
Alto Malcantone

- il mancato uso della museruola (se richiesto dalle circostanze);
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della pubblica quiete;
- l'accesso alle aree vietate

Art. 23

Diritto suppletorio

Per quanto non contemplano nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 24

Disposizioni finali

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza municipale concernente le disposizioni sui cani dell'11 novembre 2024.

Art. 25

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga ogni altra ordinanza ad essa contraria.

Art. 26

Pubblicazione e rimedi di diritto

¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet www.altomalcantone.ch per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC1).

²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Ris. Mun. 2122 del 16.02.2026

Per il Municipio

Jean-Claude Golliard
Sindaco



Daniele Jarmorini
Segretario

Breno, 2 febbraio 2026

Sottoposta all'Autorità di sorveglianza dei prezzi (preavviso del 26 gennaio 2026)